



CORONAVIRUS » LE NUOVE REGOLE

Multe con validità retroattiva e più autonomia alle Regioni

Sanzioni da 400 fino a 3mila euro per chi viola i decreti, con raddoppio dell'ammenda per i recidivi. Ecco tutti i punti del nuovo decreto pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, in vigore da questa mattina

Nella tarda serata di mercoledì scorso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il nuovo decreto legge con le misure straordinarie per contrastare la diffusione del coronavirus. L'attuale decreto, il n. 19, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, raccoglie in un unico documento tutte le misure prese dal 5 marzo in poi per l'emergenza e sana anche alcune criticità emerse in precedenza.

Le misure adottate varranno ogni volta per un periodo di durata non superiore a 30 giorni e potranno essere replicate e modificate anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine indicato co-

di Sabrina Dei Nobili

me fine dello stato di emergenza.

Il decreto ribadisce le limitazioni alla circolazione delle persone, anche con divieto di allontanarsi da casa se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio, sempre motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza o da motivi di salute. Alzate anche le sanzioni pecuniarie per chi viola i divieti: si va da 400 a 3mila euro, con raddoppio dell'ammenda per i recidivi. Le sanzioni penali, dunque, sono sostituite dalle sanzioni amministrative, che si

applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dell'attuale decreto: in questi casi, però, le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Il decreto riconosce, di fatto, una maggiore libertà di azione alle Regioni, che eventualmente possono mettere in campo le misure più stringenti su una parte o sull'intero territorio regionale, però "esclusivamente nell'ambito delle attività di competenza delle regioni", e non di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

ERIPRODUZIONE RISERVATA

- Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- Pesca e acquacoltura
- Estrazione di carbone
- Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- Confezioni di camicie, divise e altri indumenti da lavoro
- Fabbricazione di imballaggi in legno
- Fabbricazione di carta
- Stampa e riproduzione di supporti registrati
- Fabbricazione di coke e prodotti derivanti da raffinazione del petrolio

Ecco le misure che, secondo il nuovo decreto, potranno essere adottate per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su una parte oppure su tutto il territorio nazionale.

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI

I cittadini non devono allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Il nuovo decreto dispone anche limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale.

È disposta la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici.

Le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di infezione da coronavirus o che rientrano dall'estero devono sottoporsi alla quarantena precauzionale.

Le persone che sono risultate positive al virus sono sottoposte al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dalla propria dimora.

VIETATO OGNI GENERE DI ASSEMBRAMENTO

Confermati anche tutte le limitazioni e i divieti di riunioni o assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; di tenere manifestazioni, eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso. Restano sospese le cerimonie civili e religiose. L'accesso nei luoghi destinati al culto devono rispettare le norme di distanziamento tra le persone.

Confermata la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Restano sospesi i congressi e ogni altra attività congressuale o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza. Limitati o sospesi gli eventi sportivi di ogni genere in luoghi



pubblici o privati. Contemplata anche la limitazione o sospensione di ogni attività ludica, ricreativa, sportiva e motoria all'aperto o in luoghi pubblici.

Le autorità regionali competenti possono disporre la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.

CHIUSURA DELLE SCUOLE E DELLE ATTIVITÀ

Restano sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresi istituti d'istruzione superiore, università e istituti di formazione artistica musicale e coreutica. Stessa misura per i corsi pro-

fessionali, i master, le università per anziani. Ferme le prove di esame, salvo la possibilità di svolgimento a distanza.

Prosegue lo stop a viaggi d'istruzione, di scambio o gemellaggio, alle visite guidate e alle uscite didattiche. Limitazione o chiusura i musei e altri istituti e luoghi della cultura.

Negli uffici dell'amministrazione pubblica, nuova limitazione sulla presenza dei dipendenti: priorità al lavoro agile, salvo nei casi di attività indispensabili e servizi essenziali. Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale sia nel settore pubblico che nel privato, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari, a distanza.

Si può procedere all'avvio delle procedure entro i termini fissati dalla legge; alla conclusione delle procedure per le

quali siano già stati valutati i candidati.

Per quanto riguarda le attività commerciali di vendita al dettaglio, limitazione o sospensione totale, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità: obbligatorie comunque le modalità per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Limitazione o sospensione anche per le altre attività d'impresa o professionali (anche quelle comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni) e le attività di lavoro autonomo, con la possibilità di escludere i servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio: principalmente la distanza di sicurezza interpersonale o, dove non sia possibile, l'adozione di adeguati strumenti di protezione individuale.

Limitate le fiere e i mercati, a

eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

Specifici divieti o limitazioni sono previsti per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa nei reparti emergenza e accettazione e nei pronto soccorso; limitazione ai visitatori nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani. Stessa misura per gli istituti penitenziari e penitenziari per minorenni.

Obbligo di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal ministro della Salute.

Per tutte le attività, vale la priorità di predisporre la modalità di lavoro agile.

L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

Le misure attualmente adottate sono valide fino al 3 aprile. Ulteriori misure di contenimento potranno essere adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su proposta del Ministro della Salute, sentiti il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per ciascuna materia.

Le proposte di adozione di misure di contenimento possono essere sottoposte anche dai Presidenti delle Regioni e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Per ogni provvedimento, ai fini di avere una valutazione tecnico-scientifica, di adeguatezza e di proporzionalità, sarà sentito il competente Comitato